

## **11.1 Cessione del credito**

Il contributo concesso può essere oggetto di cessione credito ed è regolato dall'art. 1260 e seguenti del codice civile.

La cessione di credito è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il proprio diritto, in modo che il debitore ceduto (Provincia), invece di dover eseguire la prestazione a favore del cedente, sarà obbligato nei confronti del cessionario.

La cessione determina pertanto la sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, lasciando inalterati gli altri elementi dell'obbligazione. Il negozio ha natura consensuale, si considera perciò perfezionato con il consenso delle parti.

A fronte della notifica dell'atto di cessione credito la struttura assume un provvedimento di opposizione al subentro del nuovo soggetto giuridico, ovvero un provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione del credito.

L'atto pubblico redatto dal notaio dovrà prevedere tra l'altro, che la Provincia autonoma di Trento può opporre al cessionario ogni eccezione per fatti, anche successivi alla cessione, che in forza delle norme di legge e dei provvedimenti di concessione del contributo incidono sull'entità, sulla esigibilità ed estinzione del credito.